



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

SEZIONE III BIS

MEMORIA

PER

Le dr.se Antonella Gorgoni [REDACTED] Roberta Brandimarte
[REDACTED] e Loredana Russo [REDACTED]
rappresentate e difese gisuta procura in calce al presente atto dall'avv.
Massimiliano Musio pec: [REDACTED] tutti
elettivamente domiciliato presso il ciato domicilio digitale.

Interventori ad opponendum

CONTRO

La Sig.ra Ariana Antonaci ed altri, con gli avv.ti E. Nesi, F. Paolini, C. Natalini

Ricorrenti

E NEI CONFRONTI

del MINSITERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del
Minsitro *pt.*

NEL GIDUIZIO INTRODOTTO CON RICORSO N. 8844/2024R.G.

Le Prof.se Gorgoni, Brandimarte e Russo hanno preso parte alla procedura di reclutamento riservata ai dirigenti scolastici indetta mediante D.M. 107/2023, collocandosi nella relativa graduatoria nazionale, approvata con Decreto Ministeriale 2187 del 09.08.2024, in posizione utile (rispettivamente al posto 240, 26 e 174) ai fini della copertura dei posti disponibili per l'a.s. 2024/2025, complessivamente pari 519, suddivisi per regioni secondo le modalità indicate con nota ministeriale n. 177 del 13.08.2024.

Pertanto, quest'ultime rivestono la posizione di controinteressati sostanziali pretermessi, aventi interesse a tutelare la propria situazione di vantaggio correlata alla declaratoria di legittimità del concorso cui hanno preso parte.

1. Ed invero, i ricorrenti, che ad oggi hanno superato la prova preselettiva del concorso nazionale indetto a livello regionale mediante D.M. 2788/2023 per il reclutamento di 587 Dirigenti Scolastici, hanno impugnato in via principale il D.M. 107/2023, la relativa graduatoria e l'avviso ministeriale n. 12319 con il quale si comunicava il range dei posti da assegnare, con invito a coloro che sono utilmente collocati ad indicare l'ordine di preferenza tra le regioni che presentano le vacanze organiche da ricoprire.

L'impugnazione si regge sull'elaborazione di questioni di legittimità costituzionale che investono, sotto diversi profili, il regime dettato dalla normativa presupposta e in specie l'art. 5 co. 11 *septies. 1* D.L. 198/2022 che, a seguito della novella di cui all'art. 12 co. 1 bis D.L. 71/2024, consente, per l'a.s. 2024/2025, di assegnare i posti vacanti di D.S. attingendo solo dall'elenco graduato del concorso indetto con D.M. 107/2023, in deroga al regime prefigurato in seno all'art. 5 co. 11 *septies* D.L. 198/2022 che prevede che le immissioni in ruolo saranno annualmente effettuate per almeno il 60% attingendo in via prioritaria dalla graduatoria di cui al bando indetto con D.M. 2788/2023 (c.d. concorso ordinario) e per il restante 40% dall'elenco graduato scaturito dalla procedura di cui al D.M. 107/2023 (c.d. concorso riservato o straordinario)

Nello specifico, nell'ambito di una generale critica dei parametri e dei principi operativi su cui era strutturato il concorso straordinario, i ricorrenti censurano:

(i) da un lato, il fatto che tale deroga privilegi soggetti collocati in una graduatoria scaturita dalla definizione di un corso intensivo a cui hanno preso parte coloro che avevano superato prove preselettive (e per aver successivamente promosso contenzioso sul concorso originario indetto con D.M. 1259/17), con disparità di trattamento dovuta al fatto di aver sostenuto il medesimo step nel concorso ordinario senza avere la possibilità di accedere al corso intensivo dal quale è scaturito l'elenco graduato di cui all'art. 9 D.M. 107/2023;

(ii) dall'altro lato, che deroga all'originario bilanciamento, indicata quale foriera di generare *effetti irreversibili* sulla procedura di copertura delle vacanze

organiche, lede le aspettative di coloro che, come i ricorrenti, avevano preso parte al concorso ordinario, contando su un sistema di ripartizione dei posti differente e comunque più vantaggioso.

Tanto premesso, l'azione avversaria presenta profili di palese inammissibilità ed inconsistenza.

DIRITTO

In limine.

IRRICEVIBILITA' DEL RICORSO

La corretta considerazione di un dato storico, non opinabile, qual è quello legato ai passaggi temporali e normativi che hanno condotto all'indizione e al successivo espletamento del concorso straordinario di cui al D.M. 107/2023 permette di cogliere la portata tardiva del gravame.

1. L'azione avversaria investe in via principale, chiedendone l'annullamento, il D.M. in parola, laddove le critiche sul meccanismo di reclutamento ivi previsto, non sono correlate alla elaborazione di censure dirette, bensì alla formulazione in via incidentale di questioni di legittimità costituzionale della normativa presupposta, di cui detto decreto ha costituito momento applicativo.

Ed infatti, il presente decreto, datato 8.06.2023, è stato adottato ai sensi dell'art. 5, commi da 11-*quinquies* a 11-*novies* del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni con la legge 24 febbraio 2023, n. 14 per definire la modalità di partecipazione al corso intensivo di formazione e della relativa prova finale destinata ai soggetti che avevano avuto accesso al concorso di cui al DDG 23 novembre 2017, n. 1259 che alla data di entrata in vigore della legge di conversione si trovavano nelle seguenti condizioni:

a) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta del predetto concorso [54]

b) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova orale del predetto concorso ovvero abbiano superato la prova scritta e la prova orale dopo essere stati

ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, anche se successivamente caducato. (art. 5 co. 11 quinquies).

Al successivo co. 11 septies era previsto che *“I soggetti che hanno sostenuto la prova finale del corso intensivo di formazione di cui al comma 11-quinquies sono inseriti in coda alla graduatoria di merito del concorso di cui al medesimo comma e immessi in ruolo successivamente agli iscritti nelle graduatorie concorsuali vigenti. Le immissioni in ruolo sono effettuate, almeno per il 60 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, prioritariamente **dalla graduatoria del concorso per titoli ed esami bandito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione 13 ottobre 2022, n. 194** (ovvero il Regolamento concernente la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) e successivamente, fino al 40 per cento, attingendo alla graduatoria di cui al comma 11-quinquies fino al suo esaurimento....”*

Pertanto, acquisito il DPCM 3 ottobre 2023, registrato con n. 2839 alla Corte dei conti il 31 ottobre 2023, di autorizzazione ad avviare, per gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, le procedure per la copertura di complessivi n. 979 posti di dirigente scolastico da ripartire in base alle percentuali previste dalla legge tra la procedura di reclutamento ordinaria *ex* articolo 29 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e la procedura di reclutamento riservata prevista dall'articolo 5 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, si è proceduto:

- alla indizione del concorso ordinario in aderenza alle modalità indicate al D.MIM. 2788/2023 con termine per la presentazione delle domande decorrente dal 19.12.2023

-e, pressoché contemporaneamente, nel dicembre del medesimo anno all'indizione di quello straordinario di cui al D.M. 107 del 08.6.2023 con avviso pubblicato alla fine del mese di dicembre.

Ne deriva che quelle che erano le modalità di accesso ed espletamento del corso intensivo di formazione e di elaborazione della relativa graduatoria dalla quale era prevista la possibilità di attingere pro-quota per la copertura dei posti annualmente disponibili (pari al 40% in via residuale alla quota del 60%

prioritariamente riservata ai vincitori del concorso ordinario) erano circostanze note a coloro che avevano interesse, come i ricorrenti, a prendere parte al concorso ordinario e che poi vi hanno partecipato, senza muovere alcuna contestazione volta a censurare eventuali disparità di trattamento tra concorsi che, per espressa previsione di legge (art. 5 co. 11 quinquies D.L. 198/2022), dai quali occorreva attingere, almeno sino all'a.s. 2025/2026, il regime mediante il quale garantire l'annuale fabbisogno di personale.

Ne deriva che il *quomodo* di tale procedura, oggi definita, non è più passibile di critica, con conseguente irricevibilità del ricorso.

1.1. In senso contrario, i ricorrenti non possono essere rimessi in termini dall'adozione del decreto direttoriale prot. n. 2187 del 09.08.2024, recante approvazione della graduatoria finale degli idonei al corso intensivo in parola, in quanto atto meramente attuativo delle disposizioni regolamentari asseritamente illegittime e, quindi, privo di alcuna autonoma portata lesiva.

2. Sotto altro profilo, inoltre, tale condizione decadenziale non può essere ovviate neppure dall'utilizzo del meccanismo della questione di legittimità costituzionale.

Del resto, come è noto, la giurisdizione di legittimità si esplica sugli atti (e non sui rapporti), così che il soggetto titolare di un interesse giuridico qualificato, assunto come leso da parte dell'esercizio di un potere pubblico, deve dedurre la questione di legittimità costituzionale di una norma con riferimento ad un provvedimento tempestivamente impugnato.

INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO PER CARENZA DI INTERESSE

1. Come anche rilevato dai ricorrenti il ricorso proposto ha di fatto quale unico motivo quello legato alle sollevate questioni di legittimità costituzionale della norma presupposta al D.M. 107/2023, sicché quello che ne deriva è una sorta di *petitum* mediato, essendo condizionato alla rilevanza e all'eventuale esito del processo costituzionale.

Tale *petitum*, indicato nella domanda di annullamento del D.MIM n. 107/2023, secondo quanto dedotto da controparte è giustificato:

(i) dal fatto che si individuano come destinatari di un corso intensivo soltanto i candidati che hanno superato la prova preselettiva di cui al concorso indetto con D.MIM 1259/2017 e non anche coloro che hanno superato detto step in seno a procedure di reclutamento ordinario;

(ii) e perché si depaupererebbe il contingente complessivo dei posti a dirigente scolastico a cui i ricorrenti avrebbero potuto ambire ove fossero risultati vincitori del concorso ordinario indetto con decreto MIM 2788/2023.

Nello specifico, rilevano i ricorrenti come con riferimento al profilo di cui al punto (ii) sarebbe evidente la rilevanza della questione di legittimità costituzionale della norma che ha derogato al bilanciamento sotteso all'originario regime di assegnazione dei posti da ricoprire, *dipendendo dalla stessa la decisione del merito delle domande formulate in causa*.

In tal senso, denunciano come tale "modifica" avrebbe riflessi non più recuperabili sulla gestione delle vacanze, soprattutto in ordine al contingente pugliese che è quello di prioritario interesse, quest'ultimi tutti concorso in relazione a tale ambito regionale.

2. Tanto premesso, è evidente come la possibilità di critica del (temporaneo) regime di deroga introdotto mediante art. 12 co. 1 bis D.L. 71/2024, sul quale si innesta la *causa paetendi* della domanda proposta, presuppone(va) una posizione qualificata che permettesse ai medesimi di trarre un vantaggio dall'eventuale declaratoria di illegittimità dell'atto impugnato che, come dedotto dalle stesse controparti, è quello di vedere ripristinato *"il corretto bilanciamento precedentemente operato dallo stesso legislatore all'art. 5 co. 11 quinquies D.L. 198/2022"* (pag 10 ricorso introduttivo).

2.1. L'interesse a ricorrere inteso non genericamente nei termini della idoneità dell'azione a realizzare il risultato perseguito, bensì più specificamente come interesse proprio del ricorrente al conseguimento di un risultato utile attraverso il processo amministrativo postula che l'atto impugnato abbia prodotto (o produca o sia passibile di produrre) in via diretta una lesione attuale della posizione giuridica sostanziale dedotta in giudizio, sicché esso non sussiste

quando l'atto, ancorché avente natura provvedimentale, non comporti un immediato ed autonomo pregiudizio.

In particolare, l'interesse ad agire, quale condizione di ammissibilità dell'azione, intanto sussiste, in quanto siano riscontrabili determinate condizioni:

(i) l'utilità personale, specificamente e direttamente riguardante il ricorrente nella sua qualità di titolare di una posizione differenziata e qualificata e non il generico interesse alla legalità dell'azione amministrativa;

(ii) l'attualità dell'interesse, dovendo sussistere al momento della proposizione del ricorso e sino alla decisione, non essendo sufficiente una mera eventualità di lesione;


(iii) e la sua concretezza, da valutare con riferimento ad una effettiva lesione della situazione giuridica soggettiva del ricorrente, promanante dal provvedimento amministrativo impugnato.

Come dichiarato dagli stessi ricorrenti, l'iter concorsuale ordinario al quale hanno preso parte a livello nazionale, con assegnazione dei posti disponibili su base regione è oggi fermo alle prove preselettive, di cui peraltro non risultano neppure pubblicati gli esiti (almeno per quanto attiene la Regione - Puglia. Per la quale hanno concorso), sicché quest'ultimi possono rivendicare al più una mera aspettativa futura ed incerta a concorrere alla copertura dei posti annualmente disponibili, in quanto legata al superamento degli ulteriori step concorsuali (consistenti in una prova scritta ed una orale)

In tale prospettiva, la lesione fatta valere è solo di ordine eventuale, in quanto connessa alla mera partecipazione ad un concorso ancora *in itinere* e dai non predeterminabili tempi di definizione.

In tale contesto, non sono riscontrabili le necessarie condizioni di concretezza ed attualità, e persino di utilità, che devono veicolare l'interesse ad agire ex art. 100 cpc. (per cui «*Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse*» e valevole nel processo amministrativo in virtù del rinvio esterno di cui all'art. 39 c.p.a.)

2.2. Così come non appare plausibile intravedere quanto meno un interesse di ordine strumentale, individuabile laddove l'azione promossa, sebbene non



funzionale all'ottenimento immediato e diretto del bene della vita, renderebbe possibile nel futuro un esito favorevole della vicenda amministrativa.

Ed infatti, se è vero che, da un da un lato, gli artt. 24, 103 e 113 Cost., in linea con le acquisizioni della giurisprudenza del Consiglio di Stato, hanno posto al centro della giurisdizione amministrativa l'interesse sostanziale al bene della vita, dall'altro lato, non può tacersi il fatto che sia possibile attribuire rilevanza, in casi particolari (e quindi essere sufficiente per l'ammissibilità del gravame), ad interessi strumentali con un ampliamento della tutela attraverso una sua anticipazione.

Tuttavia, è la posizione di totale incertezza che caratterizza la posizione dei ricorrenti ad escludere tale ipotesi, atteso che l'essere parte di un concorso del quale non è dato conoscere l'esito e i tempi, esclude la possibilità anche di intravedere quel solido collegamento tra la posizione dei medesimi e l'interesse finale (dato dalla chance o possibilità di accedere alla procedura di copertura annuale dei posti secondo le percentuali in origine previste del 60 e 40%) che è la condizione, o meglio, il presupposto per intravedere un rapporto strumentale tra posizione di chi agisce e il cd. bene della vita cui si aspira, utile a rendere comunque ammissibile ed effettiva la tutela invocata: *“per consolidato orientamento giurisprudenziale, a cui il Collegio aderisce non rinvenendo ragioni per discostarsene, l'azione giurisdizionale deve essere sorretta da un interesse di carattere processuale, consistente in un'utilità, di carattere finale o quantomeno strumentale rispetto al bene della vita perseguito, che si verrebbe ad ottenere con l'accoglimento del ricorso, a fronte di una lesione subita dall'illegittimità dell'azione amministrativa; in assenza iniziale di tale condizione la domanda è inammissibile ex art. 35, comma 1, lettera b), c.p.a. ovvero improcedibile ex art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. laddove il suo venir meno si verifichi nel corso del giudizio (in tal senso cfr., ex aliis, Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 16 aprile 2024, n. 3445, nonché sulla medesima linea ermeneutica cfr. Consiglio di Stato, adunanza plenaria, sentenza 9 dicembre 2021, n. 22).*

A tal proposito si può dire che l'assenza dell'interesse a ricorrere sotto il profilo dell'utilità (anche di ordine strumentale) della eventuale sentenza di

accoglimento è tutt'uno con l'assenza della situazione giuridica sostanziale richiesta per la legittimazione al ricorso.

Ne deriva che quello rivendicato, anche in maniera ridondante, è un interesse teso ad ottenere un'utilità ipotetica, non sufficiente a legittimare l'iniziativa intrapresa che appare più che altro preordinata ad assicurare la generale legittimità dell'operato pubblico, e non a tutelare una posizione soggettiva sostanziale correlata ad un'effettiva utilità (c.d. bene della vita)

Da qui l'inammissibilità dell'azione promossa.

NEL MERITO


-II-

1. Le questioni di legittimità costituzionale sollevate con i primi tre motivi e con il V motivo di ricorso, che sotto diversi profili investono la normativa presupposta al D.MIM n. 107/2023, mirano nella sostanza a denunciare una condizione l'irragionevolezza degli accorgimenti introdotti mediante l'art. 12 co. 1 bis D.L. 71/2024.

Detto altrimenti, i ricorrenti, come emerge chiaramente dal gravame, non contestano quello che affermano era "*il corretto bilanciamento*" originario (per il quale il 60% dei posti era riservato in via prioritaria a soddisfare le scelte dei vincitori del concorso ordinario e il 40% quelle dei vincitori del concorso straordinario) ma insorgono denunciando quelle che ritengono essere "anomalie sopravvenute" in ragione della deroga in parola: sicché il dubbio di costituzionalità non investe l'iniziale regime, ma i risvolti che su tale regime sono stati indotti dalla novella sopra citata.

2. Tanto premesso, la carenza dei profili di criticità costituzionale sollevati emerge *ictu oculi* ove si delinei in maniera corretta il contesto nel quale si inserisce la previsione derogatoria e quale sia la reale portata della medesima.

In tal senso, è sufficiente ripercorrere, seppur brevemente, i vari step della vicenda.



A dicembre 2023 viene bandito il concorso ordinario ed a ruota arriva il bando per la procedura riservata (o straordinaria).

Le due procedure, ordinaria e riservata, dovevano consentire la copertura di un totale di 979 posti per il triennio 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026.

Di questi, come noto, il 60% (587) al concorso ordinario, il restante 40% (392) al concorso riservato.


Il 6 maggio 2024 si svolge la prova scritta della procedura straordinaria con ammissione al corso intensivo in circa 2321: in aderenza alle previsioni di legge l'iter si conclude **entro il mese di luglio**.

Pertanto, il 9 di agosto viene pubblicata la graduatoria definitiva dei partecipanti al corso intensivo con la votazione conseguita e la valutazione dei titoli adeguata al bando per la procedura straordinaria (quindi votazione totale in tredicesimi): della graduatoria fanno parte 2099 aspiranti D.S.

Viceversa, il 23 maggio si è svolta la prova preselettiva del concorso ordinario.

Anche se non previsto esplicitamente nel bando (ma consentito dalla normativa generale sulle assunzioni nel pubblico impiego), è intervenuta la necessità di procedere ad una prova suppletiva per chi non aveva potuto partecipare alla prima tornata. La prova è stata **fissata al 30 luglio**, con il risultato di finire certamente oltre il tempo limite previsto per assumere **i vincitori dal 1° settembre**.

2.1. In questo contesto si inserisce la novella di cui all'art. 12 co. 1 bis D.L. 71 del 31.05.2024, **(non a caso introdotta con la legge di conversione del 29.07.2024 nel contesto di un decreto preordinato a dette misure urgenti per garantire l'efficienza organizzativa del settore scolastico)**, con l'aggiunta all'art. 5 del comma 11 septies¹: **Esclusivamente per l'anno scolastico 2024/2025 e fermo restando quanto previsto dall'articolo 19-quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, nelle regioni in cui le procedure del concorso ordinario indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione e del merito n. 2788 del 18 dicembre 2023 non si concludono in tempo utile per le immissioni in ruolo, alle stesse si provvede attingendo alla graduatoria di cui**



al comma 11-quinquies del presente articolo, in deroga alle percentuali di posti assegnabili di cui al comma 11-septies del medesimo articolo. I posti utilizzati per le immissioni in ruolo effettuate ai sensi del primo periodo del presente comma sono reintegrati nel contingente assunzionale regionale da destinare al concorso ordinario indetto con il citato decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione e del merito n. 2788 del 18 dicembre 2023, in occasione delle immissioni in ruolo degli anni scolastici successivi, a valere sul contingente delle disponibilità per le immissioni in ruolo da effettuare attingendo alla medesima graduatoria di cui al comma 11-quinquies del presente articolo

Il tenore letterale della novella chiarisce la portata contingente della stessa preordinata a porre rimedio ad una situazione che, ove non regolata, avrebbe condotto ad una grave scoperta di posti, con inevitabile ricaduta sull'attività e la programmazione didattica degli istituti rimasti privi della figura dirigenziale.

La deroga, infatti, è prevista solo per l'a.s. 2024/2025 per quelle regioni nelle quali il concorso non è giunto a termine e non ricorrono utili margini temporali per la nomina dei vincitori da cui attingere per la copertura del fabbisogno presente nella regione in cui hanno partecipato.

Ciò permette di evitare il ricorso al meccanismo provvisorio della reggenza (ovvero del conferimento ad un medesimo dirigente di altro incarico oltre quello che ricopre nella scuola in cui è titolare) che avrebbe inevitabili ricadute sulla capacità di programmazione e sull'efficienza del presidio scolastico interessato.

Tanto più nel caso di specie in cui sussiste l'assoluta incertezza in ordine ai tempi di conclusione della procedura concorsuale ordinaria, le cui operazioni selettive (ancora non calendarizzate) sono demandate agli Uffici Scolastici Regionali.

Ed invero, l'incarico aggiuntivo in parola costituisce un istituto di natura eccezionale e assolutamente temporanea che, disciplinato dall'art. 1 *sexies* del d.l. 31.01.2005 n. 7 (conv. con L. 31.03.2005 n. 43) e regolamentato dalla fonte pattizia (art. 19 del CCNL Area V dell'11.04.2006), è sostanzialmente finalizzato a sopperire a vacanze momentanee del titolare, ma non può essere

fisiologicamente utilizzato per sopperire al fabbisogno autorizzato (cfr. *ex multis* Cass. civ., Sez. Lav., 23.11.2021 n. 36358) come ipotizzato dalle parti ricorrenti.

2.2. Inoltre, la stessa previsione derogatoria ha previsto un sistema compensativo che investe, in senso inverso, proprio la graduatoria del concorso straordinario, nella misura in cui i posti utilizzati saranno reintegrati nel contingente dei posti da destinare al concorso ordinario "*in occasione delle immissioni in ruolo degli anni scolastici successivi*" recuperandoli dal contingente da ricoprire attingendo dalla graduatoria del concorso di cui al D.M. 107/2023.

Tale meccanismo *ad elastico* (per cui la quota di posti a cui non hanno potuto accedere i vincitori del concorso ordinario vengono l'anno successivo recuperati dal contingente a cui dovrebbero avere accesso i vincitori presenti nell'elenco graduato del concorso straordinario) si sottrae a qualsiasi dubbio di legittimità costituzionale (in relazione a principi di cui agli art. 3, 24 e 97 della Cost) e consente, al tempo stesso, di eludere il configurarsi di situazioni precarie, senza alterare l'equilibrio nella distribuzione delle sedi disponibili.

Ne deriva che, a dispetto del quadro che viene *offerto* nel ricorso, la novella non ha riflessi "strutturali" né determina uno stravolgimento dell'equilibrio iniziale, ma si configura come necessaria misura di salvaguardia del sistema, indotta da una condizione di fatto oggettiva, per la quale il regime a monte delineato non sarebbe passibile di attuazione per l'anno 2024/2025.

Pertanto, se si muove da una corretta lettura della fattispecie e si tralasci la versione "interessata" *ex adverso* fornita è possibile comprendere come la norma sopravvenuta non è passibile di alcun *veto* di costituzionalità.

In tale contesto, poi, la circostanza che il contingente a disposizione dei vincitori del concorso ordinario per l' a.s. 2024/2025 potesse offrire una disponibilità di posti migliore concretizza una mera eventualità in fatto non suscettibile di tutela giudiziale.

Tanto più se si considera che la regione (Puglia) per la quale hanno concorso i ricorrenti all'esito della definizione delle procedure di mobilità interregionale risulta non presentare alcuna vacanza organica, come emerge dalla

tabella presente nel corpo della nota del 13.08.2024 n. 177 con la quale il Ministero ha reso note le modalità di copertura dei posti disponibili.

3. A quanto innanzi si aggiunge il modo assolutamente fuorviante con il quale in seno al ricorso viene descritto il percorso di reclutamento di cui al D.M. 107/2023 nel maldestro (e stucchevole) tentativo di prefigurare una presunta irragionevolezza e disparità di trattamento.

È sufficiente analizzare la struttura di detta selezione per confutare la versione avversaria.

In primo luogo, l'accesso al corso intensivo non è legato al solo superamento della prova preselettiva del concorso indetto nel 2017, ma è subordinato al superamento di una fase selettiva consistente:

(i) in una prova scritta per coloro che, ammessi al concorso con riserva in ragione di provvedimento giurisdizionale, avevano sostenuto nell'ambito della selezione originaria sia lo scritto che il colloquio.

Prova della durata di 120 minuti consistente in cento quesiti, forniti da Formez PA e validati dal Comitato tecnico Scientifico di cui all'articolo 13, comma 2, del Decreto 3 agosto 2017, n. 138, di cui quindici per ciascuna delle materie o aree tematiche indicate in allegato al D.M., cinque per la verifica della conoscenza di livello B2 del CEF della lingua straniera prescelta, cinque per la verifica della conoscenza degli strumenti informatici e delle tecnologie della comunicazione normalmente in uso presso le istituzioni scolastiche.

(ii) in una prova orale per coloro per i quali era pendente ricorso per mancato superamento della prova orale, della durata minima di 60 minuti consistente in un colloquio su quesiti predisposti dalla Commissione prima dell'inizio della prova orale, proposti al candidato previa estrazione a sorte, *con quesiti predisposti in maniera da accertare per ogni candidato la preparazione professionale in ciascuna delle materie sopra indicate e la conoscenza di livello B2 del CEF della lingua straniera prescelta e degli strumenti informatici e delle tecnologie della comunicazione normalmente in uso presso le istituzioni"* (art. 6).

In altri termini l'accesso al corso era preceduto da una rigida fase selettiva volta a verificare le conoscenze, anche in rapporto alla lingua straniera prescelta,

con verifiche (scritto o orale) in relazione a quelli che erano gli step già sostenuti in sede di concorso ordinario del 2017

Non solo, una volta avuto accesso al corso, gli interessati erano sottoposti ad una fase di formazione della durata di 120 ore tesa “ *all'arricchimento delle competenze professionali e culturali possedute, in relazione alle funzioni proprie del dirigente scolastico, con particolare riguardo alle modalità di direzione della scuola alla luce delle innovazioni previste dalla legge, ai processi, all'innovazione e agli strumenti della didattica, all'organizzazione e alla gestione delle risorse umane e ai legami con il contesto e il territorio.* (art. 7), con l'utilizzo di quattro moduli formativi di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto 3 agosto 2017, n. 138.


All'esito solo chi aveva garantito una frequenza di almeno il 75% dei citati moduli poteva sostenere la prova finale dinanzi ad una Commissione composta da docenti del corso frequentato dal candidato, consistente in una esposizione orale da parte del candidato sulla base di una relazione scritta sulle attività formative svolte e di un elaborato di carattere teorico-pratico sulle materie oggetto dei moduli *de quibus*.

All'esito di tale prova i candidati erano poi inseriti in graduatoria con posizione data dal punteggio ottenuto nelle prove di accesso al corso e in base ai titoli valutabili prodotti (nonché a quelli eventuali di precedenza).

Da quanto innanzi è facile cogliere come la formazione della graduatoria di cui al D.M. 107/2023 non deriva da un substrato procedurale facilitato o meno probante sotto il profilo professionale di quello prefigurato in seno al concorso ordinario cui hanno avuto accesso i ricorrenti, garantendo un livello selettivo quanto meno adeguato al posto da ricoprire, il che esclude qualsiasi margine per prefigurare quel contesto discriminatorio posto alla base delle sollevate questioni di legittimità costituzionale (quanto meno ai punti I, II e III e V).

-III-

Premesso quanto dedotto al punto II del presente atto, non ricorre alcuna criticità di ordine costituzionale neppure in relazione all'art. 77 Cost, attinente al rapporto funzionale che deve intercorrere tra il decreto-legge e la legge di




conversione (motivo IV), che attiene ai presupposti del corretto esercizio della funzione normativa primaria.

1. Afferma controparte che sia l'art. 5 commi da 11 quinquies a 11 nonies D.L. 198/2022 sia l'art. 12 co. 1 bis D.L. 71/2024 sono stati introdotti in sede di conversione di decreti legge a contenuto plurimo (c.d. decreti Mille-proroghe), eccependo come in entrambi casi le leggi di conversione si siano connotate per un contenuto non aderente, e comunque eterogeneo, rispetto a quello dei provvedimenti di urgenza, in elusione della citata disposizione costituzionale che impone un nesso di interrelazione funzionale tra il decreto-legge (che è adottato dal Governo in casi straordinari di necessità e urgenza), e la legge di conversione, (caratterizzata da un procedimento di approvazione peculiare rispetto a quello ordinario).

2. Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, la legge di conversione riveste i caratteri di una fonte «funzionalizzata e specializzata» volta alla stabilizzazione del decreto-legge, con la conseguenza che non può aprirsi ad oggetti eterogenei rispetto a quelli in esso presenti, ma può solo contenere disposizioni coerenti con quelle originarie dal punto di vista materiale o finalistico (da ultimo, sentenze n. 113 e n. 6 del 2023, n. 245 del 2022, n. 210 del 2021 e n. 226 del 2019), essenzialmente per evitare che il relativo iter procedimentale semplificato, previsto dai regolamenti parlamentari, possa essere sfruttato per scopi estranei a quelli che giustificano il decreto-legge, a detrimento delle ordinarie dinamiche di confronto parlamentare (sentenze n. 245 del 2022, n. 210 del 2021, n. 226 del 2019; nello stesso senso, sentenze n. 145 del 2015, n. 251 e n. 32 del 2014).

In tal senso, la coerenza delle disposizioni aggiunte in sede di conversione rispetto alla disciplina originaria del decreto-legge può e deve essere valutata sia dal punto di vista oggettivo e materiale, sia dal punto di vista funzionale e finalistico (tra le molte, sentenze n. 30 del 2021, n. 247, n. 226 e n. 181 del 2019; ordinanze n. 204 e n. 93 del 2020).

Quanto poi ai decreti-legge a contenuto plurimo, eterogenei *ab origine*, occorre considerare specificamente anche il profilo teleologico, **cioè l'osservanza**



della *ratio dominante* che ispira l'intervento normativo d'urgenza (tra le molte, sentenze n. 8 del 2022, sentenze n. 30 del 2021, n. 149 del 2020, n. 115 del 2020, n. 247 del 2019, n. 244 del 2016, n. 154 del 2015 e n. 32 del 2014).

Si tratta di una valutazione che deve tenere conto di molteplici indicatori, individuati dalla giurisprudenza costituzionale nella coerenza della norma rispetto al titolo del decreto e al suo preambolo (sentenze n. 186 del 2020, n. 288 e n. 33 del 2019, n. 137 del 2018) e nell'omogeneità contenutistica o funzionale della norma rispetto al complessivo apparato normativo del decreto-legge (sentenze n. 186 e n. 149 del 2020, n. 97 del 2019 e n. 137 del 2018)

2.1. A questo fine va osservato che il d.l. 198/2022 nella sua originaria formulazione, ossia prima delle modifiche introdotte dalla legge di conversione (n. 14 del 23.01.2.2023), si componeva di 22 articoli, riconducibili a molteplici ambiti tematici.

Oltre che dalla struttura normativa del decreto-legge, le *rationes* giustificative dell'intervento d'urgenza sono ricavabili dal titolo dello stesso («Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi») nonché dal suo preambolo in cui si fa riferimento alla *“straordinaria necessità e urgenza di provvedere alla proroga e alla definizione di termini di prossima scadenza al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, nonché di adottare misure organizzative essenziali per l'efficienza e l'efficacia dell'azione delle pubbliche amministrazioni”*.

Gli interventi previsti dal d.l. n. 198/2022 si articolano, dunque, su molteplici linee di azione, attraverso numerose proroghe e differimenti nonché previsione di meccanismi di semplificazione e/o regolazione, con finalità di maggiore efficienza dell'azione amministrativa, in diversi ambiti e settori, tra cui all'art. 5 quello della scuola e dell'istruzione.

Allo stesso modo, il D.L. 71/2024, come emerge dal titolo e dalla parte preliminare, è articolato su disposizioni urgenti di tipo organizzativo in diversi settori, tra cui, anche in tal caso quello didattico onde *“assicurare il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025”*.

3. Tanto premesso, l'art. 5 dai commi 11 quinquies a 11 nonies, D.L. 198/2022 così come l'art. 12 co. 1 bis D.L. 71/2024 si collocano nell'ambito delle

previsioni di tipo organizzativo, volte a garantire l'efficienza ed il corretto funzionamento delle istituzioni scolastiche, ponendosi nell'ambito del perimetro delle finalità sottese alla relativa legislazione d'urgenza: ovvero si tratta di previsione palesemente collocabili nell'ottica della tipologia di misure a cui mirano i decreti legge in questione garantendo quella condizione di correlazione richiesta dalla norma costituzionale di cui all'art. 77 e senza alcuna alterazione dell'omogeneità di fondo dell'originaria normativa urgente.

Detto altrimenti, a fronte di quelli che erano provvedimenti governativi a contenuto plurimo, diversamente dalla superficiale analisi avversaria, emerge *ictu oculi* come le misure assunte dal Parlamento aderiscono alla *ratio* dominante dei decreti originari considerati nel loro complesso (sentenze nn. 169/2017, 94/2016, 154/2015 e 32/2014).

IN ORDINE ALL'ISTANZA CAUTELARE

Secondo un canovaccio che caratterizza l'intero gravame anche la richiesta cautelare posta a corredo è retta da presupposti cognitivi fuorvianti

1. Tale istanza è giustificata per un duplice ordine di ragioni date:

(i) da un lato, dal fatto che i candidati in posizione utile nella graduatoria di cui al D.MIM 107/023 sono stati già chiamati a scegliere le regioni di preferenza:

(ii) dall'altro lato dalla convinzione di essere paragonabili ai soggetti di cui all'art. 2 co. 1 lett a) del citato decreto e di avere quindi la possibilità di accedere al corso intensivo funzionale all'inserimento nella graduatoria da cui per l'as. 2014/2025 è previsto si dovrà attingere per coprire le vacanze organiche.

2. In primo luogo, non esiste alcuna parificazione, nella misura in cui l'accesso al corso intensivo non è conseguenza automatica del superamento della fase preselettiva ma, come evidenziato in diritto presuppone un ulteriore step di selezione che può essere dato da una prova scritta o da una prova orale, sicché non ricorre quell'automatismo *ex adverso* ipotizzato.

Peraltro, nella regione nella quale i ricorrenti hanno preso parte al concorso ordinario (Puglia) e in relazione alla quale potrebbero concorrente per i posti disponibili, non esiste per l'anno a venire alcuna vacanza organica.

Tale situazione, lungi dall'essere il risultato di una dimenticanza nell'indicazione delle vacanze, come emerge dalla nota Ministeriale n. 177 del 13.08.2024 (che ha reso noto le modalità di determinazione dei posti da ricoprire) è conseguenza del fatto che detti posti sono stati integralmente assorbiti all'esito della definizione della fase di mobilità interregionale.

In definitiva a fronte di un pregiudizio oggettivo che subirebbero le istituzioni scolastiche, e in primo luogo le deducenti, non esiste né è ravvisabile, neppure in via ipotetica (stante la carenza di posti in Puglia) alcuna lesione delle aspettative dei ricorrenti.

P.Q.M.

SI CHIEDE

Che l'On.le TAR adito, previa reiezione della invocata misura cautelare, voglia rigettare il ricorso indicato in epigrafe perché, irricevibile, inammissibile e comunque infondato.

Vinte le spese di lite

Lecce/Roma, 30 agosto 2024.

Avv. Massimiliano Musio